



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 8 febbraio 2023 n.17**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 6, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 come sostituito dall'articolo 1 della Legge 24 maggio 2022 n.80;*

*Visto l'articolo 26, comma 1, della Legge n.80/2022;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 6 febbraio 2023;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI ACCESSO, DI TENUTA E CONSULTAZIONE DEL REGISTRO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N.47 – LEGGE SULLE SOCIETÀ E SUCCESSIVE MODIFICHE**

### **Art. 1**

*(Modalità di tenuta del Registro delle Società e dei suoi contenuti)*

1. Il Pubblico Registro delle Società, tenuto con strumenti informatici, contiene i dati previsti dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.
2. L'Ufficio Attività Economiche ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Società sulla base dell'istanza, della documentazione e certificazione allegata alla stessa ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, verifica unicamente:
  - 1) l'effettiva registrazione dell'atto salvo le deroghe di legge;
  - 2) la redazione degli atti nelle forme previste per legge;
  - 3) la ragione sociale, che non deve creare problemi di identificazione con denominazione di operatori economici già esistenti;
  - 4) il capitale sociale, che deve essere conforme ai minimi previsti per legge in relazione alla tipologia di società e la dichiarazione di sottoscrizione e di versamento del capitale sociale anche in caso di aumento e diminuzione;
  - 5) l'oggetto sociale, che deve essere possibile, lecito, determinato con verifica delle prescritte autorizzazioni preventive previste dai dispositivi normativi;
  - 6) per i soci, gli amministratori e i sindaci, l'idoneità dei certificati depositati e/o delle autocertificazioni e/o delle dichiarazioni previste dalla legge e, per i certificati esteri, non equipollenti, l'Ufficio Attività Economiche si attiene alle disposizioni che dovranno essere emanate dal Dipartimento Affari Esteri al fine di indicare le equivalenze o precisare ulteriormente i criteri di valutazione dell'equivalenza sostanziale dei certificati. Si verifica inoltre l'idoneità del soggetto ai sensi della normativa vigente in base alla documentazione prodotta;

- 7) nelle trasformazioni/fusioni/scissioni, il rispetto delle formalità e delle tempistiche previste nelle varie fasi della procedura.
3. Per uniformità dei dati la denominazione della società viene iscritta unicamente in caratteri maiuscoli unitamente al tipo di società in forma abbreviata. Eventuali denominazioni formate anche in caratteri minuscoli possono essere indicate nella denominazione commerciale di cui all'articolo 21 della Legge n.40/2014.
4. La certificazione del soggetto idoneo non deve essere depositata nel caso di intestazione di quote a seguito di successione e di reintestazione di quote precedentemente intestate fiduciariamente di cui all'articolo 3 della Legge 7 giugno 2010 n.98.

## **Art. 2**

(Consultazione dei dati contenuti nel Registro delle Società)

1. In applicazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche la consultazione del Registro informatico è pubblica e chiunque può prendere libera visione dei dati presenti alla data di accesso tramite ricerca effettuata esclusivamente per nome, numero di iscrizione della società, anche avvalendosi del portale della Pubblica Amministrazione.
2. All'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, all'Agenzia di Informazione Finanziaria, alle Forze dell'Ordine che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, ai liberi professionisti iscritti nella Repubblica di San Marino all'Albo degli Avvocati e Notai e all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, agli Uffici Pubblici con funzioni ispettive, di controllo o di scambio di informazioni, nonché ai soggetti vigilati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche, è consentita la visualizzazione o l'accesso anche dei dati storici resi pubblici a norma di legge.
3. La funzione di consultazione e ricerca illimitate dei dati contenuti nel Registro delle Società è autorizzata ai seguenti soggetti: Autorità Giudiziaria, Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, Agenzia di Informazione Finanziaria, Forze dell'Ordine che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, Interpol, Ufficio Centrale di Collegamento e Uffici Pubblici con funzioni ispettive e di controllo. La suddetta funzione è subordinata alla comunicazione da parte dei superiori organi e uffici dei soggetti legittimati o autorizzati a tale accesso.
4. All'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, all'Agenzia di Informazione Finanziaria e alle Forze dell'Ordine che svolgono funzioni di polizia giudiziaria è consentito l'accesso agli atti depositati ai fini dell'iscrizione. A parziale integrazione e modifica dell'articolo 26, comma 2 della Legge 24 maggio 2022 n.80 tale accesso è consentito ai liberi professionisti iscritti nella Repubblica di San Marino all'Albo degli Avvocati e Notai e altresì ai liberi professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
5. L'Ufficio Attività Economiche mette a disposizione del Servizio Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino i dati del Registro delle Società utili al rilascio della visura della situazione economico-patrimoniale del debitore prevista all'articolo 17-*bis* della Legge 17 giugno 1994 n.55 e per l'espletamento delle funzioni attribuitele dalla legge.
6. L'Ufficio Attività Economiche è autorizzato a rilasciare, agli eredi o a loro delegato, previa richiesta e previa presentazione di atto notorio o altro documento attestante la qualità di eredi, i dati riferiti alle proprietà, alla data del decesso, di quote o azioni sociali del soggetto deceduto, ai fini dell'espletamento delle pratiche successorie.

## **Art. 3**

(Chiavi di accesso)

1. Le chiavi di accesso al Registro informatico sono determinate sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente fornite dall'Ufficio Attività Economiche.

**Art. 4**  
*(Vigenza)*

1. Il rilascio di apposita certificazione attestante lo stato di vigenza attuale e storico dei dati delle società iscritte nel Registro è effettuato dall'Ufficio Attività Economiche previa domanda del richiedente.

**Art. 5**  
*(Abrogazioni)*

1. E' abrogato il Decreto Delegato 15 novembre 2022 n.152. Sono fatti salvi gli effetti ed atti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

*Dato dalla Nostra Residenza, addi 8 febbraio 2023/1722 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Elena Tonnini*